

PROTOCOLLO DI INTESA TRA TRIBUNALE DI TRANI, INPS DIREZIONE REGIONALE PUGLIA E AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA-ANDRIA-TRANI PER LA INDIVIDUAZIONE DI LOCALI PRESSO CUI EFFETTUARE GLI ACCERTAMENTI TECNICI PREVENTIVI DI CUI ALL'ART. 445-BIS C.P.C. E LE CC.TT.UU. IN MATERIA DI INVALIDITA' CIVILE

Il giorno 18 febbraio 2019 in Trani, presso la sede centrale del Tribunale, in Trani sono intervenuti:

- Il Presidente del Tribunale di Trani, dott. Antonio De Luce;
- Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Trani, dott.ssa Angela Arbore;
- Il Direttore Regionale INPS Puglia, dott.ssa Maria Sciarrino;
- Il Direttore Generale ASL BT, Avv. Alessandro Delle Donne;
- Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trani Avv. Tullio Bertolino;
- Il Presidente dell'Ordine dei Medici della BAT Dott. Benedetto Delvecchio;

VISTI

- Il DPR n. 698 del 21.09.1994 recante "norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici";
- Il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992 recante "riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23.10.1992, n. 421";
- Il D. Lgs. n. 112 del 31.03.1998 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- La legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 recante "Modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione"

PREMESSO CHE

- L'art. 20, commi 1 e 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, a decorrere da gennaio 2010 prevede l'integrazione delle Commissioni Mediche ASL con un medico INPS quale componente effettivo, e attribuisce all'INPS la competenza ad effettuare l'accertamento definitivo e l'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità;
- il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2010, le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti sono presentate all'Inps, che provvede a trasmetterle alle ASL;
- l'445 bis c.p.c. stabilisce che *"nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere ... **L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma**".*
- Ai sensi dell'art. 443 c.p.c., *"la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non è procedibile se non*

quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.”

CONSIDERATO CHE

- Le citate previsioni normative si atteggiano a condizioni obbligatorie di procedibilità per l'avvio o il proseguimento delle controversie di natura previdenziale e assistenziale e l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio assume la finalità di consentire una più celere definizione di tale tipo di procedimento;
- Anche nelle altre controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie di cui all'art 442 c.p.c., riferite all'accertamento dello stato di invalido civile nella misura pari o superiore al 67% sufficiente per ottenere il riconoscimento del diritto all'esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria, la Consulenza Tecnica d'Ufficio rappresenta un momento fondamentale al fine della definizione del procedimento;
- Il numero di giudizi riferiti ai precedenti punti è elevatissimo e, avuto riguardo alla insufficienza dei mezzi che l'Amministrazione della giustizia ha a disposizione, non consente di dare una risposta puntuale ed efficace ai cittadini; per contro, lo strumento introdotto con l'art. 445-bis c.p.c., per poter esplicitare al massimo la valenza deflattiva del contenzioso in questione, richiede la più ampia partecipazione di tutti i soggetti interessati, alla pari delle CC.TT.UU. svolte nei giudizi di merito di cui all'art. 442 c.p.c.;
- Al fine di consentire tale partecipazione e, segnatamente, quella dell'Inps e della ASL, appare utile ed opportuno concentrare tutti gli accertamenti e le consulenze tecniche in un unico plesso, fatta eccezione per i casi di oggettiva e seria difficoltà del ctu o del periziando, comprovate adeguatamente e da valutarsi da parte del giudice;
- Tale concentrazione consentirà anche una più ampia rotazione dei consulenti tecnici, facilitando l'inserimento anche di quelli non dotati di proprio studio;
- Il Tribunale di Trani non dispone, nel territorio di Trani, di adeguati locali da destinare allo svolgimento delle attività di accertamento tecnico, considerata anche la particolare natura dello stesso;
- è stata acquisita la formale disponibilità della ASL BT di mettere a disposizione gratuitamente due ambulatori, siti al piano terra del PTA di Trani.

Tanto premesso e considerato, con il presente protocollo si stabilisce e conviene quanto segue:

Art. 1.

Quanto premesso e considerato fa parte del presente protocollo.

Art. 2.

Con il presente protocollo, e per le ragioni ampiamente illustrate in premessa, le parti concordano sull'opportunità di concentrare in un unico plesso tutti gli accertamenti tecnici per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie di cui all'art. 445 bis c.p.c. e le CC.TT.UU. aventi ad oggetto l'accertamento dello stato di invalido civile nella misura pari o superiore al 67% sufficiente per ottenere il riconoscimento del diritto all'esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria.

Art. 3.

L'attività di cui all'art. 2 si svolgerà in due ambulatori, messi a disposizione del Tribunale di Trani a titolo gratuito, siti al piano terra del PTA di Trani, fatta eccezione per i casi di oggettiva e seria difficoltà del ctu o del periziando, comprovate adeguatamente e da valutarsi da parte del giudice,

Art. 4

Le parti dichiarano di aver visionato e ritenuto idonei i locali sopra citati per lo svolgimento delle CCTTUU e convengono che con decorrenza 16 febbraio 2019 uno dei due locali, già attrezzato, potrà essere immediatamente utilizzato, mentre l'altro sarà utilizzabile non appena si renderà disponibile in relazione al trasferimento del Servizio di Continuità Assistenziale.

Art. 5.

L'attività potrà svolgersi previa prenotazione da parte dei consulenti degli ambulatori per il giorno e l'orario scelto attraverso un'agenda messa a loro disposizione che verrà gestita direttamente dalla cancelleria del Tribunale Lavoro in collaborazione con i funzionari dell'INPS, che terranno informata la ASL in ordine alle modalità ed ai tempi di utilizzo degli ambulatori.

Art. 6.


Trattandosi di attività non istituzionale, ma con esclusive finalità di giustizia, la Asl BT non risponde di eventuali danni derivanti a cose o persone che si dovessero verificare nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto del presente protocollo, né garantisce il servizio di vigilanza durante lo svolgimento delle attività medesime. Inoltre, le parti firmatarie si danno reciprocamente atto che il presente protocollo avrà una durata di anni due, salvo rinnovo, e che resta in capo alla ASL BT la facoltà di richiedere anticipatamente la restituzione dei locali per sopravvenute ragioni di interesse pubblico sanitario, di riordino, ovvero legate a disposizioni regionali.

Si conviene che il presente protocollo sia comunicato:


- a tutti i signori magistrati della Sezione Lavoro ed alla cancelleria della Sezione Lavoro e previdenza, che provvederà alla sua pubblicità;

letto, firmato e sottoscritto il


Il Presidente del Tribunale di Trani Dott. Antonio De Luce




Il Presidente della Sez. Lav. del Tribunale di Trani, dott.ssa Angela Arbore



Il Direttore Regionale INPS Puglia, Dott.ssa Maria Sciarrino



Il Direttore Generale ASL BT, Avv. Alessandro Delle Donne



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trani Avv. Tullio Bertolino



Il Presidente dell'Ordine dei Medici della BAT dott. Benedetto Delvecchio

